



TRIBUNALE DI TARANTO
Terza Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice

premessi che con ricorso presentato ai sensi degli artt. 7 ss. della legge n. 3/2012 il signor ██████████, a mezzo del suo difensore avv. Biancamaria Zito, ha proposto un accordo di ristrutturazione al fine di porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento;

vista la relazione particolareggiata depositata dal gestore della crisi, dott.ssa Valentina Chianura;

richiamato il decreto del 14.4.21 con il quale risulta fissata l'udienza del 14.6.2021, ore 11:00, per la comparizione delle parti;

vista l'istanza di correzione depositata in pari data dall'anzidetto difensore;

preso atto che nel decreto di fissazione, per mero refuso, in luogo delle prescrizioni previste dagli artt. 10 ss. figurano le prescrizioni invece applicabili alla differente procedura del piano del consumatore, evidentemente inconferenti;

considerato che trattasi di mero errore materiale e che pertanto la parte dispositiva del decreto deve essere integrata con le pertinenti prescrizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 l. n. 3/12;

ritenuto tuttavia che in luogo della integrazione, esigenze di chiarezza espositiva e di certezza delle statuizioni impartite inducono a riportare nel presente provvedimento di correzione l'intera parte dispositiva;

ritenuto altresì che non occorra sentire il ricorrente, trattandosi di correzione a quest'ultimo favorevole;

dispone

la correzione del decreto di fissazione emesso in data 14.4.21 prescrivendo che in luogo della parte dispositiva compresa tra il "P.Q.M." e l'indicazione de "Il Giudice", debba intendersi statuito come segue:

"P.Q.M.

visti gli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 3/12,

fissa

avanti a sé **l'udienza del 14 giugno 2021, ore 11:00** per la verifica dei voti espressi e l'esame della proposta

invita

l'organismo di composizione della crisi, ove occorra, ad integrare la relazione conformemente al contenuto prescritto dall'art. 9 co.3-bis 2 e co.3-bis 2, l. n. 3/12 nella sopravvenuta formulazione introdotta dalla l. n. 176/2020;

dispone

che la proposta di accordo, la attestazione dell'O.c.c. ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata **entro il termine del 14 maggio 2021**, onerando il professionista incaricato quale O.c.c. di allegarvi il prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento, con la specificazione delle rate da corrispondere a ciascun creditore e dell'ordine dei pagamenti;

che la proposta ed il presente decreto, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, siano pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta a cura del medesimo professionista, il quale allo scadere dell'anzidetto termine provvederà a richiedere la relativa cancellazione;

avvisa

i creditori che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 l. n. 3/12, devono far pervenire al professionista incaricato, anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta **almeno dieci giorni prima dell'udienza** e che in mancanza di comunicazione si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

dispone

che l'organismo di composizione della crisi, ove l'accordo sia raggiunto, ai sensi dell'art. 12 provveda a trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso, nonché, decorso tale ultimo termine, a trasmettere al giudice la relazione, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato l'accordo da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore alla proposta, con la precisazione che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

manda

alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente ed all'O.c.c. e per gli ulteriori adempimenti di rito.

Taranto, 13 aprile 2021.

Il Giudice"

manda

alla cancelleria per l'annotazione del presente decreto di correzione a margine dell'originale del predetto decreto di fissazione, dandone comunicazione al ricorrente ed all'O.c.c., il quale provvederà a sua volta a comunicare agli interessati il decreto corretto unitamente al presente provvedimento.

Taranto, 19.4.21.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca



TRIBUNALE DI TARANTO
Terza Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice delegato

letto il ricorso presentato ai sensi degli artt. 7 ss. della legge n. 3/2012 nell'interesse di ██████████, residente in ██████████, rappresentato per procura in atti dall'avv. Biancamaria Zito;

vista la relazione particolareggiata depositata dal gestore della crisi, dott.ssa Valentina Chianura;

rilevato

che sussiste la competenza del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art 9 comma 1 l.f.;

che ricorrono le condizioni soggettive per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, trattasi di persona fisica non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle contemplate dalla legge n. 3/2012 che ha contratto le obbligazioni in ordine alle quali è stata formulata la proposta di piano del consumatore per esigenze estranee a qualsivoglia attività imprenditoriale o professionale;

P.Q.M.

visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della legge n. 3/2012;

FISSA

innanzi a sé **l'udienza del 14.6.2021, ore 11:00**, per la comparizione delle parti e per la discussione della proposta;

INVITA

l'organismo di composizione della crisi, ove occorra, ad integrare la relazione conformemente al contenuto prescritto dall'art. 9 co.3-*bis*, l. n. 3/12 nella sopravvenuta formulazione introdotta dalla l. n. 176/2020;

DISPONE

che la proposta di piano, la relazione particolareggiata ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato *ex art.* 15 l. n. 3/12 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima della predetta udienza;

che la proposta ed il presente decreto, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, siano pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta a cura del medesimo professionista, il quale allo scadere dell'anzidetto termine provvederà a richiedere la relativa cancellazione;



DISPONE

sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, l'inibizione del ricorrente alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma;

ONERA

il professionista incaricato quale O.c.c. di depositare il prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento con la specifica delle rate da corrispondere da ciascun creditore;

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Taranto, 13 aprile 2021.

Il Giudice Delegato

. Giuseppe De Francesca

